

XLVI.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Incidente sul processo verbale della seduta precedente — Parlano il senatore Chiaves, il ministro di grazia, giustizia e dei culti, ed il senatore Manfredi, ai quali dà schiarimenti il presidente — Approvazione del processo verbale predetto — Omaggi — Congedi — Commemorazione del senatore Gagliardi fatta dal presidente — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge discussi nelle sedute precedenti: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92; 2. Modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali; 3. Provvedimenti riguardanti i magazzini di generi di privativa; 4. Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico; ed in una sola votazione diciotto progetti di legge per approvazione di eccedenze d'impegni — Domanda d'interpellanza del senatore Alfieri al presidente del Consiglio, e rinvio della medesima — Svolgimento di una interpellanza del senatore Taverna al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, intorno alle voci corse di accordi con l'Inghilterra e con le Potenze centrali — Risposta del presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92 — Parlano il senatore Busacca, i ministri delle finanze e del Tesoro ed il senatore Cambray-Digny, presidente della Commissione permanente di finanze — Approvazione di tutto il bilancio e degli articoli del progetto di legge relativo — Invio, senza osservazioni, alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, ciascuno di un solo articolo, posti successivamente in discussione: 1. Estensione della sovrimposta di due decimi alla tassa sulla circolazione dei biglietti; 2. Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con legge 14 agosto 1870 — Rinvio ad altra epoca della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 agosto 1862 sulla istituzione della Corte dei conti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ed i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio. Intervengono successivamente i ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Incidente sul processo verbale.

Senatore CHIAVES. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chiaves sul processo verbale.

Senatore CHIAVES. Nel verbale della seduta di sabato è riferito il rinvio della legge sulle modificazioni al Codice di procedura penale, il quale, come sappiamo, è stato rinviato con la

intesa che quei senatori i quali avessero avuto delle modificazioni da proporre, avrebbero dovuto comunicarle all'Ufficio centrale.

Ora mi risulta che questa riserva fu interpretata diversamente dagli uni e dagli altri, e sarebbe opportuno l'intendersi in proposito che risultasse l'accordo definitivo nel verbale di quest'oggi. Alcuni credettero che queste modificazioni potessero riferirsi a qualunque articolo del Codice di procedura penale; altri credettero invece che non si potessero che comunicare modificazioni le quali avessero tratto agli argomenti contenuti nel progetto di legge; e questa è la mia opinione, anche perchè l'Ufficio centrale, quando si trovasse di fronte a delle modificazioni le quali riflettessero articoli del Codice di procedura non compresi in questo progetto, potrebbe per avventura dubitare anche della facoltà del potere che esso ha, riconoscendo che la modificazione sconfinerebbe dal suo mandato. Oltre che poi, dal momento che si è preso il sistema e credo, secondo me, razionalmente, di venire a delle modificazioni parziali per ottenere presto quei rimedi i quali sembrano più urgenti, se ogni senatore avesse il diritto di comunicare all'Ufficio centrale modificazioni su tutti gli articoli del Codice di procedura penale, ci troveremmo di fronte ad una compilazione di un nuovo Codice di procedura penale e perderemmo tutti quei vantaggi che avremmo voluto conseguire nell'adottare il sistema delle modificazioni parziali, e non si potrebbe quindi prima della promulgazione di un nuovo Codice penale di procedura completa venire a quei provvedimenti che, in fatto di modificazioni, si ritengono urgenti.

Io quindi chiederei che nel verbale d'oggi rimanesse stabilito che le modificazioni, le quali verranno proposte dai signori senatori all'Ufficio centrale, non potranno essere che quelle che hanno tratto a quegli articoli i quali sono contemplati nel progetto di legge che fu presentato.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Il concetto espresso dall'onor. senatore Chiaves è pure quello che io ho cercato di esprimere ieri l'altro ed ho cercato di esprimerlo anche colle prime parole della relazione

allorquando dissi che dalle varie modificazioni che avessero potuto idearsi e studiarsi sul Codice di procedura penale io aveva intanto creduto di scegliere i soli articoli contenuti nel progetto. Ho parlato anche di aggiunte, ma questa parola, come il Senato può intendere, si deve sempre riferire alla materia delle modificazioni del progetto, di maniera che, in quanto a me, quello che ho creduto di esprimere combina perfettamente con quello che disse l'onorevole senatore Chiaves.

Senatore MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFREDI. Io convengo perfettamente con l'onor. guardasigilli.

L'Ufficio centrale infatti si attenne agli articoli compresi nel disegno di legge; benché diversi suggerimenti gli venissero da più parti.

Ora, per le dichiarazioni di ieri, è vero che qualche collega, e posso nominare chi ha più conferito con me, il senatore Auriti, porta proposte di modificazione ad altri articoli. Perciò sarà utile una spiegazione od una deliberazione anche del Senato, che tolga il dubbio sull'opera dell'Ufficio centrale; la quale sarà tanto più facilitata quanto più serbata fedele al carattere del progetto, che è di semplici correzioni, od espedienti di pratica, senza nulla che innovi ai principii ed al sistema processuale vigente.

PRESIDENTE. A me pare che si sia venuti in questo dubbio perchè si è derogato al regolamento.

Il regolamento dispone che gli emendamenti, dopo essere stati appoggiati da 4 senatori, e quindi svolti dal loro autore, possono essere trasmessi all'Ufficio centrale perchè li studi e ne riferisca. Ma, all'uopo, occorre, come ho detto, una preliminare presa in considerazione dal Senato.

Rispetto al progetto del quale si parla, il Senato invece non ha potuto prendere in considerazione degli emendamenti che non sono stati neppure ad esso presentati, e quindi ha dichiarato genericamente di mandarli, come argomenti di studio proposti da persone autorevoli, all'Ufficio centrale, ma questo invio non ha per me il significato stesso che avrebbe se fatto secondo le prescrizioni regolamentari; non obbliga cioè l'Ufficio centrale a riferire sopra tutte quelle modificazioni. Esse devono,

ripeto, considerarsi come argomenti di studio che l'Ufficio esamina, fermando la sua attenzione solo su quelli che gli paiano meritevoli di essere fatti oggetto di relazione al Senato.

Io non crederei, per conseguenza, che oggi si dovesse stabilire una massima la quale sembrasse limitare il diritto di emendamento; diritto che è una delle prerogative più importanti dei corpi deliberanti.

Quindi io vorrei che all'invio deliberato ieri non si desse il significato regolamentare, e che non si attribuisse agli emendamenti dei quali si tratta il valore che hanno quelli che sono stati preliminarmente dal Senato presi in considerazione; vorrei che fossero semplicemente riguardati come elementi di studio sui quali l'Ufficio centrale riferirà o no secondo crederà meglio, senza limitare per nulla il diritto di emendamento.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. A me basta che si stia al concetto dell'emendamento; l'emendamento non potendo essere che in relazione alle proposte ministeriali.

PRESIDENTE. Come sa gli emendamenti sono modificativi, soppressivi e aggiuntivi. Quindi alle proposte si possono aggiungere proposte affini alle proposte stesse; e quindi il carattere dell'emendamento è molto largo.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Il disegno di legge, di che trattasi, ha un carattere speciale, essendo formato di proposte di modificazioni ad articoli vari in soggetti diversi del Codice; per cui sta perfettamente vero quello che il signor presidente mi osserva; e nel tempo stesso può intendersi che l'emendamento debba aver legame a ciascuna delle materie separate l'una dall'altra nel disegno di legge, e non uscire da esse.

Senatore CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIAVES. Io mi ero preoccupato in verità di questo concetto, che l'Ufficio centrale di fronte ad emendamenti che gli fossero proposti, e che fossero estranei all'argomento del progetto di legge, non si fosse per avventura tenuto incompetente a deliberare; e questo si comprende. Dunque a me bastava la dichiarazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio cen-

trale che egli ritiene che l'Ufficio centrale non debba tener conto, quanto a queste proposte di modificazioni del progetto, se non di quelle che direttamente si attengano alle materie del progetto stesso. A me bastava questa dichiarazione, e a me basta che sia riprodotta nel verbale della seduta d'oggi per raggiungere lo scopo della mia mozione.

PRESIDENTE. Mi pare che con questa intelligenza, da iscriversi nel processo verbale d'oggi colle dichiarazioni fatte testè dal senatore Chiaves si possa approvare il verbale della seduta di sabato.

Chi approva il processo verbale della seduta di sabato così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Omaggi.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA AVELLA legge. Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto della provincia di Parma degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1890*;

Il presidente della Società degli ingegneri ed architetti italiani degli *Annali di quell'associazione anno 1891, fasc. 11*;

Il rettore della regia università degli studi di Sassari dell'*Annuario di quella regia università per l'anno scolastico 1890-91*;

Il senatore Stefano Castagnola di un suo opuscolo intitolato: *Italia e Francia e la Convenzione di navigazione*;

La regia Deputazione di storia patria per le provincie modenesi e parmensi del vol. VI, parte II dei suoi *Atti e memorie*;

Il presidente del regio istituto musicale di Firenze degli *Atti di quell'istituto per l'anno 1890*;

Il ministro del Tesoro dell'*Annuario dei Ministeri delle finanze e del Tesoro per l'anno 1891*;

Il ministro dell'interno del testo dell'*Ordinamento generale dell'amministrazione carceraria*;

La signora Matilde Caselli di due sue poesie dedicate alla memoria di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia e di Alfredo Baccarini;

Il comm. G. A. Intriglia di una sua pubblicazione intitolata: *Sulle fasi della statistica e la conciliazione delle scuole*;

L'avv. Adolfo Spera di una sua dissertazione *Sulla suprema magistratura in materia civile*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i senatori Lovera di Maria, Geymet, Perazzi, Spalletti-Celesia per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Commemorazione del senatore Gagliardi.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Nessun giorno senza un dolore!

Un telegramma ricevuto or ora ci annuncia la morte del senatore Enrico Gagliardi, avvenuta ieri in Napoli.

Nato in Monteleone di Calabria l'undici dicembre dell'anno 1820, il marchese Enrico Gagliardi ebbe liberi spiriti, alte aspirazioni a popolari franchigie. All'acquisto di queste mise, con mano generosa, con cuore saldo le ricchezze cospicue, la larga clientela, la molta influenza della sua casa. Aiutò virilmente i moti del 1848 e quelli del 1860. Per i quali redenta la patria, fu eletto senatore fra i primi nel gennaio 1861: attestato e ricompensa delle benemerienze sue.

Onde è che oggi io mi rendo interprete del dolore vostro per la morte del patrizio caritatevole, del patriotta egregio che ci fu collega. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali;

Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa;

Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,703 97, verificatasi sull'assegnazione fissata dalla legge 2 luglio 1885, n. 3233, per la costruzione di un fabbricato nel porto di Genova, per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,525 29, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 9 e 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3,941 20, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione della eccedenza d'impegni di L. 7,092 99, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 e 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 82,602 57, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1890-1891;

Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 438,779, verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 80, 81, 86, 88, 89, 176, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 688,418 92, e di diminuzioni di stanziamenti per somma eguale, su diversi capitoli di competenza dello stato di

LEGISLATURA XVII — 1.^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1890-91;

Trasporto di somme da un capitolo ad altro dello stato di previsione della spesa nel Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 82,573 49 verso la Società ferroviaria esercente la rete Adriatica per il saldo dei corrispettivi degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete, e delle spese sostenute nell'esercizio 1888-89 per il servizio di navigazione a vapore sull'ago di Garda, e di L. 30,247 50 per interessi arretrati su obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane ritenute ammortizzate;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 966 11 verificatasi sulla assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per la costruzione di una banchina nel porto di Augusta;

Approvazione della eccedenza d'impegni di L. 23,878 54 verificatasi sull'assegnazione fissata per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del porto d'Anzio, autorizzati colle leggi 24 dicembre 1879, n. 5196 e 19 luglio 1880, n. 5538;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1100, verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per lavori di adattamento del fabbricato del faro di forte a mare in Brindisi e per la fornitura di un nuovo apparecchio;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5000 sul capitolo n. 45 e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 190,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 146,000 verificatesi sulle assegnazioni di diversi capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 277,965, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 435,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 148,765, e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

Questi ultimi diciotto progetti di legge, essendo stati approvati per alzata e seduta, e nessuno di essi avendo dato luogo a discussione, secondo il regolamento del Senato, saranno tutti votati in una sola coppia di urne.

Prego il signor senatore segretario Verga di fare l'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA G. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Prego i signori senatori di voler prendere i loro posti.

Comunicazione di domande d'interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura al Senato di una domanda d'interpellanza diretta all'onorevole presidente del Consiglio. Essa è del tenore seguente:

« Il sottoscritto domanda di interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sui propositi del Governo per assicurare il pieno rispetto delle prerogative del Senato.

« ALFIERI DI SOSTEGNO ».

Debbo avvertire il Senato che l'interpellanza del signor senatore Alfieri era più ampia e, nelle

sue motivazioni, accennava ad argomenti che l'art. 39 del regolamento del Senato sottrae ad ogni nostra discussione, là dove stabilisce che « gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati ».

In conseguenza di che, a tutela del regolamento che è affidato a me, sono stato costretto a ridurre ai termini che ho letto la interpellanza del senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io stimo di dover deferire all'autorità dell'onorevolissimo signor presidente nell'applicazione che egli fa dell'articolo 39 del nostro regolamento allo svolgimento dell'interpellanza da me proposta.

Ma, ridotta così nel fatto la mia interpellanza, le ragioni stesse che mi hanno mosso a proporla mi persuadono ora che sarà più opportuno di svolgerne i concetti nella prossima tornata in cui il Senato discuterà della legge sulla proroga del privilegio delle banche di emissione. A questo si riferisce la parte che l'onorevolissimo signor presidente ha stimato di dover solo comunicare al Senato.

Mi riservo di insistere se ne sarà ancora il caso.

Di fronte poi alla eccezione che vuoi posta dell'articolo 39 del nostro regolamento alla libertà di parola dei senatori, mi sia lecito di ricordare il detto famoso: « Il silenzio dei popoli essere lezione ai Re! » Auguro che il silenzio imposto al Senato possa a sua volta essere condanna pei re...pubblicani!

PRESIDENTE. Ritirata l'interpellanza dell'onorevole senatore Alfieri, devo dar lettura di una domanda di interpellanza diretta al ministro degli esteri.

Essa è del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli esteri sulle voci corse di accordi coll'Inghilterra e colle potenze centrali.

« RINALDO TAVERNA. »

Prego l'onorevole signor presidente del Consiglio di dire se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Posso rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che il Senato consenta all'onorevole senatore Taverna di svolgere subito la sua interrogazione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata.)

L'onorevole senatore Taverna ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore TAVERNA. Sarò brevissimo, l'importanza stessa dell'argomento mi consiglia la brevità.

Sono corse nel paese e sui giornali voci di accordi fra l'Italia, l'Inghilterra e le potenze centrali.

Trattandosi di argomento tanto importante e d'interesse così vitale per la patria nostra prego l'onorevole presidente del Consiglio, se lo può, di favorire al Senato qualche notizia in proposito.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Il Senato sa quali sono gli intendimenti del Governo del Re in fatto di politica estera. Io ho avuto, qui, l'alto onore di affermare questi intendimenti nella recente discussione del bilancio degli affari esteri. Ma non nuoce che di nuovo si affermino.

Ciò che l'Italia vuole con perseveranza e con tenacia, è la pace, perchè crede che la pace sia necessaria allo svolgimento delle sue istituzioni, che la pace sia necessaria al miglioramento delle sue condizioni economiche.

Ma l'Italia vuole altresì, e il Governo tenacemente lo vuole, che sia mantenuto l'equilibrio in Europa, che sia mantenuto lo *statu quo*, e che questo *statu quo* sia segnatamente mantenuto nel Mediterraneo.

A raggiungere questi intenti, non è solo da oggi che il Governo del Re ha cercato di avere intelligenze e di fermare accordi con quelle po-

tenze le quali si trovano nello stesso ordine di idee, ed i cui interessi collimano coi nostri.

Uno scambio d'idee avvenne, alcuni anni or sono, coll'Inghilterra; uno scambio d'idee del quale fu nel Parlamento inglese fatto cenno da sir J. Fergusson, alle cui parole poco avrei da aggiungere. Le parole sue furono strettamente conformi alla verità; l'Italia e l'Inghilterra si propongono di mantenere la pace e di mantenere lo *statu quo*. E dirò altresì che io non scorgo questione nella quale il modo di vedere dell'Italia non sia conforme al modo di vedere dell'Inghilterra, avvegnachè ne sono identici gli interessi precipui.

Quanto ai nostri rapporti colle potenze centrali, si sa già da gran tempo come e quanto essi fossero intimi. Si sa da gran tempo quanto fosse viva e sincera l'amicizia che ha legato e lega l'Italia alla Germania ed all'Austria-Ungheria, e si sa come furono sottoscritti i trattati dei quali non perito di affermare, ancora una volta, che sono stati e sono una salda e sicura guarentigia di pace.

Si avvicinava il momento in cui questi trattati venivano a scadere, ed era naturale che si dovesse entrare in un periodo di esitazioni, di dubbi, di incertezze, che non potevano a meno di agitare la pubblica opinione, in Italia e fuori.

Di accordo coi Governi della Germania e dell'Austria-Ungheria io ho creduto opportuno di troncare queste incertezze, di togliere ogni ragione alle esitazioni e anche alle agitazioni. Io sono in ora grado di affermare che, prima ancora che i trattati antichi vengano a scadere, i trattati nuovi saranno già in vigore da gran tempo. Non vi sarà nessuna soluzione di continuità nell'indirizzo della nostra politica: sarà, mi si passi l'esempio, come una giornata estiva nelle regioni polari, dove la notte non porta le tenebre, dove il tramonto del sole si confonde col suo risorgere.

Le nostre alleanze, adunque, saranno mantenute. Esse saranno fermamente e sicuramente mantenute; e con esse, mi gode l'animo di poterlo affermare, sarà assicurata per lungo tempo la pace in Europa.

L'Europa intiera dovrà riconoscere così che l'opera del Governo italiano è stata savia e pacifica.

Dieci anni di esperienza avrebbero dovuto bastare a sgombrare certe diffidenze sollevate

contro l'attitudine del Governo italiano. Ad ogni modo, voglio sperare che queste mie nuove e schiette dichiarazioni aggiungano ancora qualche cosa alla lunga prova, e persuadano come gli intenti delle nostre alleanze non siano intenti di aggressione verso chicchessia.

È opera di pace quella che le nostre alleanze si sono proposta. La pace, lo ripeto ancora, sarà così lungamente conservata, e le diffidenze che taluni, a torto, hanno avuto contro di noi, ho fede che saranno e dovranno essere dissipate.

Io penso, per parte mia, così operando, di rendere un vero servizio al paese, e mi auguro e spero che il Senato, come la Camera, vorrà approvare la politica che il Governo ha creduto di tenere, ispirandosi al bene comune ed al desiderio di ottenere, per l'Italia nostra, una forte posizione in Europa. (*Vive approvazioni su tutti i banchi*).

Senatore TAVERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA. Io porgo vivissimi ringraziamenti all'onor. presidente del Consiglio per le sue importantissime comunicazioni e ho motivo di sperare e ritenere che saranno accolte con grande soddisfazione dal Senato e dal paese.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del signor senatore Taverna.

Discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92 (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92.

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura. (*V. stampato n. 108*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BUSACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti. Si deve discutere e non in modo tumultuoso.

Ha facoltà di parlare l'onor. Busacca.

Senatore BUSACCA. Non intendo fare un discorso; le circostanze in cui la discussione sul bilancio dell'entrata, vien proposta al Senato lo vietano. (*Interruzione*).

Il bilancio dell'entrata mi richiama alla memoria un progetto di legge, che pochi giorni fa abbiamo approvato, quello sugli olii minerali, ma quel che per questi sto per dire, per le sue ragioni riguarda tutta l'entrata.

La tariffa doganale anteriore a quella del 1887 imponeva un dazio di L. 27 per ogni quintale greggio importato; di L. 33 sull'olio rettificato, di L. 6 soltanto sull'olio pesante. Ma il consumo dell'olio rettificato, ossia del petrolio, aumentava, e ciò allarmò i protezionisti che nel petrolio videro una perniciosa concorrenza all'olio di oliva.

Bisogna proteggere, essi dissero, l'olio di oliva. Proteggerlo come? La difesa dei protezionisti è ben nota; porre ostacoli con forti dazi alla importazione del prodotto nemico.

E con la tariffa approvata del 14 luglio 1887 si aumentò non meno che di L. 11 per quintale il dazio sull'olio greggio, da L. 27 portandolo a L. 38, si aumentò quasi del 50 per cento il dazio sull'olio rettificato portandola da L. 33 a L. 47, e si lasciò invariato di L. 6 a quintale il dazio sull'innocente olio pesante, che non fa male a nessuno.

Ora quali ne sono stati i risultati commerciali? Dalla statistica della importazione e dell'esportazione, mensilmente pubblicata dalla direzione generale, confrontando il triennio 1885-86-87, col triennio 1888-89-90 in cui ha avuto vigore la nuova tariffa, gli effetti della nuova tariffa si hanno da queste cifre.

La importazione dell'olio greggio, con l'antica tariffa nel triennio 1885-86-87 cumulativamente si fu di quintali 4620, nel triennio 1888-89-90 con la nuova tariffa discese a quintali 2340, diminuì cioè di 2280. Così parimenti, la importazione dell'olio rettificato da quintali 2,367,778 risultato del primo periodo, discese a quintali 2,124,004, nel secondo periodo, diminuì cioè di quintali 243,774 per effetto della nuova tariffa.

Se però dall'olio greggio o rettificato passiamo all'olio pesante, la statistica ci presenta un risultato opposto, non previsto dai compositori della tariffa, e del quale facilissima ne è la spiegazione.

La importazione dell'olio pesante nel triennio 1885-86-87 cumulativamente non fu che di quintali 82,143, nel triennio 1888-89-90 improvvisamente aumentò a quintali 342,934, aumentò cioè di quintali 260,791.

Questo è il risultato; la importazione dell'olio greggio e del rettificato colla nuova tariffa diminuisce, quella dell'olio pesante aumenta. Questo aumento diviene anche più rimarchevole, se la cifra complessiva si decompone; la importazione dell'olio pesante nel 1888, primo anno della nuova tariffa, al confronto del 1887 si fu di quintali 78,437 contro 46,737; e nel 1889 da 78,437 aumentò a quintali 112,809, ed a quintali 151,688 nel 1890. Ora l'uso dell'olio pesante, limitasi al consumo che le grandi industrie ne fanno per rendere agevoli le loro macchine, e queste industrie, sventuratamente in Italia sono nel 1891 quali erano nel 1887; come adunque si spiega questo aumento improvviso da triplicare da un anno all'altro questa materia prima industriale!

I compositori della tariffa non si sono avveduti, che lasciando moderato, e di 46 il dazio sull'olio pesante ed aumentando così enormemente quello sull'olio greggio e sul rettificato, la legge doganale ha istituito un premio alla frode. La importazione dell'olio pesante è così aumentata, non perchè il consumo reale di questa merce si sia aumentato, ma perchè al confronto colla tariffa antecedente, le L. 14 di aumento del dazio sull'olio rettificato, sono un premio alla frode, e si dà ai manifattori per olio pesante, un olio rettificato adulterato con danno della industria che fortemente reclama e con danno delle finanze che, invece del dazio di L. 33 della antica tariffa, riscuote su questo olio un dazio di L. 6.

La entrata doganale, è vero, moltiplicando le quantità importate per i dazi, si è aumentata, e ciò facilmente si spiega. L'effetto d'un dazio d'importazione è quello di fare diminuire la importazione, ma questo effetto manifestasi secondo le speciali circostanze delle merci colpite da dazio. Se la importazione scema nella proporzione stessa, in cui il dazio è aumentato, l'entrata doganale non varia, se diminuisce in una proporzione minore dell'aumento del dazio l'entrata doganale aumenta; se la importazione diminuisce in una proporzione maggiore di quella per la quale il dazio si è aumentato,

l'entrata doganale anzichè aumentare scema. Nel caso attuale, la entrata doganale è aumentata, perchè trattandosi d'una merce così importante, come il petrolio, la importazione ne è scemata in una proporzione minore dell'aumento del dazio. Sulla merce che paga il dazio di L. 6, la finanza perde per la diminuzione della importazione delle altre qualità di merce; ed è con l'aumentato dazio su queste che la finanza compensa la perdita, e nel totale ottiene l'aumento.

Ma questo vantaggio della finanza si è ottenuto a danno dell'industria, alla quale ingannata si dà una merce che male serve all'uso per cui l'adopera. È la legge doganale quella che ha creato la frode.

Per queste stesse ragioni, sono costretto a dire, che lo scopo giustissimo, che Ministero e Commissione colla legge che andiamo a votare si prefiggono, non si raggiungerà.

Con la legge proposta il dazio sull'olio pesante da L. 6 viene aumentato a L. 8 l'ettolitro, il dazio su tutte le altre specie di olii viene indistintamente determinato in L. 47 l'ettolitro.

Or questo, per l'olio greggio il cui dazio era prima di L. 27, portandolo a L. 47, tenendo conto del maggiore dazio di L. 2 sull'olio pesante (se questo può servire a simulare l'olio pesante, il che non so), il premio alla frode anzichè diminuire aumenta.

Il dazio sull'olio rettificato, che da L. 33 si è portato a L. 47, aumentando oggi da L. 6 a L. 8 il dazio sull'olio pesante, il premio alla frode da L. 14 discende a L. 12 e la frode non si eviterà, perchè un premio di L. 12 è più che sufficiente ad incoraggiarla.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore BUSACCA. Ad evitare la frode ed accrescere l'entrata, la via da seguire, secondo me, sarebbe quella diametralmente opposta.

Si lasci pure di L. 6 il dazio sull'olio pesante, ma anzichè aumentarli diminuire si devono i dazi sugli olii greggi e sul rettificato; l'entrata del dazio sull'olio pesante, resterebbe stazionaria o accrescerebbe secondo l'andamento, stazionario o progressivo delle industrie che lo adoprano.

Ma la importazione degli olii greggi e del rettificato col minore dazio, aumenterebbe tanto da

dare una entrata doganale maggiore di quella che incoraggiando la frode si è ottenuta.

Se non che sulla tariffa sugli olii minerali mi son fermato non tanto per la importanza che ha in sè questa specie di commercio, quanto perchè i risultati ottenuti mi dimostrano praticamente gli effetti, che su tutto il commercio e su tutta la produzione, dal sistema che colla tariffa del 1887 è prevalso, derivano.

A me il tempo e i documenti necessari a constatarne in dettaglio gli effetti confrontando, come ho fatto per gli olii minerali, le quantità di centinaia di articoli di prodotti nei due periodi importate ed esportate, sono mancati. Ma a dimostrare l'effetto complessivo del sistema la statistica dei valori basta; ove la statistica dei valori ci dimostra col fatto che colla tariffa doganale del 1887 diminuisce la importazione e diminuisce pure la esportazione.

Confrontando infatti il valore complessivo delle merci importate ed esportate colla tariffa anteriore a quella del 1887 con quello dal 1887 in poi, la statistica della Direzione generale delle Gabelle ci dà i seguenti risultati.

Il valore delle merci importate nel triennio del 1885-86-87, esclusi i metalli preziosi, complessivamente ascese a L. 4,511,963,629; il valore delle importazioni nel triennio 1888-89-90 colla nuova tariffa del 1887 discese a L. 3,881,689,073, il valore cioè della importazione per effetto della tariffa protettrice diminuì di L. 630,274,556. Questo risultato rallegrerà certamente i protezionisti, per i quali quanto più ci si avvicina all'isolamento, ed il movimento commerciale scema, tanto più la prosperità aumenta. Ma essi dimenticano, che i prodotti aventi valore non si possono dare che in cambio d'altri valori.

La importazione diminuisce, perchè con forti dazi protettori il valore delle merci estere artificialmente aumenta, e la importazione scema, perchè gli esteri i loro prodotti non possono dare al prezzo basso per cui senza il dazio li darebbero, e al prezzo più elevato non torna conto ai nazionali farne l'acquisto. Ma quel che accade nella importazione accade alla esportazione; e come i produttori nazionali dar non vogliono i loro prodotti per nulla, così gli esteri i prodotti nazionali acquistar non possono, se i prodotti che dar potrebbero in cambio per gli alti dazi d'importazione non s'importano.

Ed è quindi, che il valore delle merci esportate colla precedente tariffa nel triennio del 1885-86-87 ascese a L. 2,965,712,448, colla tariffa protettrice nel periodo del triennio del 1888-89-90 discese a L. 2,718,170,813 cioè diminuì di L. 247,541,635.

E questo è il risultato della tariffa protettrice; è diminuita sì la importazione che l'esportazione, ed è diminuito di 878 milioni il movimento commerciale dell'Italia.

Ma la diminuzione del movimento commerciale vuol dire diminuzione della produzione nazionale. La produzione infatti non è che il risultato delle forze produttrici impiegate ad effettuare i prodotti; e diverse essendo da paese a paese, anzi da uomo ad uomo le cause efficienti, ed il valore altro non essendo che la relazione di permutabilità d'una cosa coll'altra, l'aumento del valore d'un prodotto è diminuzione del valore degli altri prodotti in relazione a quello, e quindi diversi sono da un paese all'altro i valori pei quali prodotti si possono dare od accettare. Coi dazi protettori alterando artificialmente i valori, è ben possibile che una industria che senza quel dazio, non è possibile colla protezione prosperi; ma le forze umane essendo limitate, quante se ne impiegano in un modo, di altrettanto diminuiscono le forze disponibili per altro modo. Quindi è, che aumentando artificialmente i valori, la quantità reale del prodotto delle industrie protette non aumenta, ma col dazio protettore alterando artificialmente i valori si compensano a carico delle industrie meno protette, le perdite che le industrie protette senza il dazio si avrebbero, e nel complesso la produzione nazionale scema.

E gli stessi sono gli effetti in quanto riguarda l'entrata della finanza.

Aumentando eccessivamente i dazi la importazione scema, diminuendoli aumenta, diminuisce nel primo caso la materia imponibile, aumenta nel secondo, e con una importazione minore, l'entrata doganale col dazio aumentato è minore, diminuendo il dazio e la quantità importata aumentando, l'entrata doganale col minor dazio anzichè scemare aumenta.

Ma questa è questione da me e da altri già in questa aula trattata, e se contro i pregiudizi la scienza non giova, ci resta a sperare che l'esperienza ed il tempo ci daranno ragione.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola quando l'onor. senatore Busacca ha cominciato il suo discorso parlando della legge ultima sulle modificazioni alla tariffa degli olii minerali.

Siccome ebbi l'onore di essere il relatore della Commissione di finanze anche di quella legge, così mi pareva un dovere di fare qualche avvertenza ed anche di spiegare qualche concetto che l'onor. Busacca non aveva forse interamente afferrato.

La prima osservazione che credo essere in dovere di fare, è che quella legge è oramai votata, e non è possibile ritornare sopra una legge approvata dal Senato.

La seconda osservazione poi è puramente tecnica. Io faccio osservare all'onor. Busacca che non si tratta di proteggere il petrolio; con quella legge si tratta di modificare le tariffe sopra quelli che si chiamano gli olii pesanti, quelli che servono a ungere le ruote delle macchine.

È vero che lo scopo che si propone questa legge è d'impedire che questi oli pesanti sieno nel commercio mescolati al petrolio. Io non sarei tanto lontano dal pensiero dell'onor. Busacca, che a questo ci dovessero pensare i consumatori; ma una volta che si è entrati in quest'ordine di idee di regolare con le tariffe certi movimenti industriali, non v'è ragione perche ciò non si possa fare anche per gli oli pesanti, cercando di togliere la frode che si faceva forse più particolarmente a danno dei consumatori di campagna.

Quanto agl'inconvenienti che questo cambiamento di tariffa ha portato, e che secondo l'onor. Busacca consisterebbero in un aumento di protezione; io non li vedo. Col parificare questi olii pesanti ai rettificati non si incoraggisce lo sviluppo in Italia dell'industria della rettificazione, perchè da noi questa industria non esiste affatto, e se anche sorgesse da questa legge non avrebbe davvero protezione.

E qui finisco sopra questo argomento, perchè mi pare proprio non sia il caso di dirne di più.

Quanto al resto, l'onor. senatore Busacca, ha fatto delle osservazioni sugli effetti delle alte tariffe sopra i prodotti doganali, ed io confesso che mi avvicino molto al suo ordine d'idee, e

veramente chi voglia leggere la relazione, vi vedrà qualche parola che rivela questo concetto, che le alte tariffe abbiano pur troppo reso meno elastica l'entrata dello Stato. Questo ormai è un fatto, ma bisognerà che i ministri veggano se i nostri dubbi siano fondati, e se li credono tali, trovino il modo di rendere al prodotto delle dogane quella tendenza a svilupparsi che prima aveva.

Non mi pare si possa oggi fare una larga discussione su questo importantissimo argomento, per cui mi limito a ricordare soltanto che il concetto non era sfuggito alla Commissione di finanze, e che si trova accennato nella nostra relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Busacca.

Senatore BUSACCA. Ho detto che si voleva proteggere l'olio d'oliva, perchè l'ho letto nella relazione della Camera dei deputati.

Del resto, sia stato questo o un altro il motivo movente poco importa. Ma dalle mie osservazioni non credo che possa essere da me molto discorde l'onor. senatore Digny, poichè egli non può negare che l'olio rettificato servir potendo a falsificare l'olio pesante, la differenza così grande di dazio fra l'olio pesante e l'olio rettificato, non sia per se stessa un incoraggiamento alla frode. Ed infatti è ben noto, che l'importazione dell'olio pesante è aumentata, perchè giovando più pagare un dazio di L. 6, che pagarne uno di L. 47 e si sono introdotti olii rettificati falsificati, facendoli passare per olii pesanti: e per me l'unico mezzo efficace per eliminare la frode si è quello di diminuire i dazi rendendoli più proporzionati al valore reale dei prodotti.

Ed ancora considerando in generale l'entrata, ripeto, io credo, che diminuendo il dazio l'importazione aumenta, e colla importazione aumentata e il dazio diminuito l'entrata della finanza sarà maggiore.

E questo ho voluto dimostrare parlando dei risultati generali della tariffa protettrice. Per essa vi ho dimostrato, confrontando un biennio all'altro colle due tariffe, è diminuita di 630 milioni l'importazione ed è diminuita di 248 milioni l'esportazione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Non potrei lasciare senza una breve osservazione la risposta del senatore Busacca.

Egli ha parlato di olio greggio e di olio rettificato. Ma io gli osserverò che la voce « olio greggio » è ormai inutile nel nostro repertorio, appunto per effetto del disegno di legge, pel quale la raffinazione dell'olio greggio è diventata una operazione impossibile; parlo dell'olio greggio estero.

Non restano che le voci: petrolio rettificato e olii pesanti. Ora la legge tende appunto a ben definire gli olii pesanti onde impedire le frodi, alle quali alludeva l'onor. Busacca. Questo è lo scopo che la legge si propone.

Una ragionevole protezione si potrebbe invocare per il petrolio nazionale quando fosse in quantità sufficiente da poterlo considerare come un vero prodotto industriale.

Ora l'onor. Busacca avrà notato che nella legge sugli olii minerali, il petrolio nazionale è messo al sicuro dal fisco, vale a dire che tutto quanto concerne la sua produzione e la sua raffinazione è lasciato in sospenso, salvo a mettere in seguito una tassa di fabbricazione, la quale valga con una misura equa a stabilire il pareggio fra il petrolio estero e il nazionale, con un vantaggio ragionevole per il prodotto nazionale che si fosse rettificato in paese. Dunque non pare a me che ci sia alcuna protezione, alcun danno nella legge che il Senato ha pochi giorni sono votata.

Senatore BUSACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BUSACCA. Il danno, ripeto, vi è, ed è questo, che con la nuova legge non raggiungerete lo scopo che vi siete proposto. Non lo raggiungerete, perchè la frode deriva dall'enorme differenza di dazio tra l'olio pesante e l'olio rettificato.

Non parlo dell'olio greggio; di questo sarà quel che sarà. Ma a confronto coll'antica tariffa, aumentando a L. 47 il dazio sull'olio rettificato, colla legge del 1887 si istituì un premio di L. 14 alla frode, colla legge, che ci invitate a votare, lo riducete a L. 12, ed un premio di L. 12 alla frode lo credo più che sufficiente per alimentarla.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non vorrei lasciare passare questa occasione per rivolgere uno schietto ringraziamento al mio egregio amico relatore del bilancio dell'entrata, e assicurarlo che dei suoi consigli e incoraggiamenti, il ministro, che è trattato con tanta benevolenza nella sua relazione, farà tesoro.

Però vorrei chiarire un punto della sua autorevolissima relazione; o meglio che chiarire vorrei coglier l'occasione per vedere se io non la intenda nel modo dell'onor. relatore.

Egli riconosce i grandi miglioramenti che si sono ottenuti nel bilancio dell'anno prossimo, tanto dal punto di vista della estimazione delle entrate, che sono calcolate con tale prudenza che è sperabile non siano deluse dalla realtà, o solo in piccola parte, come anche per la efficacia delle economie che si sono introdotte in quei bilanci.

Egli ha anche la cortesia di registrare altri 5 milioni di miglioramento finanziario che si ottiene nei bilanci dell'anno prossimo, mercè alcuni provvedimenti che io ho annunciato alla Camera dei deputati e che si potranno concretare sin dal prossimo luglio, sebbene non siano iscritti nei bilanci, perchè o si riferiscono a calcoli di entrate, che avranno nell'assestamento del bilancio la loro più giusta estimazione, ovvero si riferiscono a spese facoltative, che il Governo può ridurre.

Al qual proposito piacemi richiamare qui ciò che dissi alla Camera dei deputati, che cioè nessuna parte dei due milioni di economie nuove, che si introducono nei bilanci dell'esercizio venturo, si ottiene da utilizzazione di residui, o da quegli espedienti, che furono giustamente censurati in Senato, e che noi abbiamo già trovato applicati dai nostri predecessori, sia perchè i residui delle spese ordinarie sono in alcuni Ministeri esauriti, sia perchè non è metodo sincero di finanza.

Detto ciò, vorrei chiedere uno schiarimento al mio amico, l'onor. relatore. Egli dice che le spese per alcune leggi recenti saranno accresciute di 6 milioni; che esse non sono registrate in bilancio, e che ne altereranno i risultati.

Io ciò riconosco, ma prego l'onor. relatore di tener conto anche delle entrate e delle economie che non sono registrate in bilancio. Le entrate sono quelle che derivano dalle ultime

leggi, presentate dal mio collega delle finanze, che furono votate dopo o contemporaneamente ai bilanci, e il cui effetto si noterà sull'assestamento.

Io non voglio esagerare il gitto di queste nuove entrate, ma credo di non essere audace calcolatore affermando che esse hanno attitudine di fronteggiare, o giù di lì, le spese fuori di bilancio, tanto più se si registrino anche le economie che non si è avuto tempo di votare dalla Camera dei deputati e dal Senato rispetto all'esercito, ma che in parte, quantunque non votate, il ministro della guerra si prepara ad applicare sino dal 1° luglio; alludo alle economie che deriverebbero dalla modificazione della legge sull'ordinamento dell'esercito, e dalla modificazione della legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito.

La prima calcolata con severità, come usa fare il ministro della guerra, darà per l'esercizio venturo 900,000 lire di economia, e la seconda ne darà 800,000 lire, in tutto 1,700,000 lire; e negli esercizi successivi le economie ottenute dai detti due disegni di legge si amplieranno ancora di più. Il primo progetto a evoluzione compiuta, con l'economia di cui è suscettibile, darà 2 milioni, il secondo 1,600,000 lire, e nell'insieme 3,600,000 lire.

Cosicchè se anche tutte le economie sperate da questi progetti non avessero il loro effetto immediato sull'esercizio prossimo, poichè negli anni successivi ne avranno una maggiore del milione e 700,000 lire, dal punto di vista della cassa si compenserà negli anni venturi la deficienza di quest'anno.

Quindi si può asserire che se tutte le entrate si verificheranno (ed è questa la conclusione che a me preme di fare, e che mi preme di riscontrare segnatamente con un ingegno così competente qual'è quello del relatore del Senato e non vi sarebbe nessuna temerità a dare a questo nostro paese, oppresso da tante disillusioni e da tanti guai, questa relativa buona novella della prima forma di pareggio conseguito, del meccanico, s'intende, e non dell'organico.

Pertanto riassumerei così le mie dichiarazioni, e domando all'onorevole relatore se riscontrano col suo pensiero, cioè, se tenuto conto di tutte le entrate che non si registrarono in bilancio, e che si registreranno in assestamento, di tutte

le economie che non si poterono registrare in bilancio e che si registreranno in assestamento, l'estimazione dei risultati dell'esercizio prossimo sarà conforme alla realtà. Il che io credo che avverrà se nuove spese non saranno presentate dal Governo senza che abbiano l'indicazione della corrispondente entrata.

Imperciocchè credo che, giunte le cose a questo punto, sarebbe un delitto di lesa nazione l'avventurarsi in nuove spese, se non s'indica precisamente anche le nuove fonti d'entrata a cui attingere e non si leghino insieme le nuove fonti d'entrata e le nuove spese, in modo che la fortuna dell'una decida della sorte delle altre.

Ora se tutte queste ipotesi si avverino, e per quanto dipende da me si avvereranno sicuramente, io credo che possiamo annunciare che per l'esercizio prossimo il pareggio meccanico si sarà conseguito, non solo fra le entrate e le spese effettive, ma anche nel movimento dei capitali, il che introduce un effettivo miglioramento nel bilancio, poichè se la situazione patrimoniale non muta, accendendo dei debiti per estinguerne degli equivalenti, è certo però che la compagine del bilancio si fa più salda, se con l'entrata effettiva si può provvedere anche all'eccesso della spesa nel movimento dei capitali derivante dagli ammortamenti.

Il relatore del bilancio nota poi un altro vantaggio notevolissimo, ed è quello che deriva dalla categoria delle spese ferroviarie. È fuori dubbio che i numeri da lui indicati hanno una importanza straordinaria dal punto di vista del credito pubblico.

Gli accertamenti dell'esercizio 1889-90 diedero per costruzioni di strade ferrate 139 milioni. Le previsioni dell'esercizio 1890-91, secondo l'assestamento del bilancio davano 118 milioni; le previsioni per l'esercizio 1891-92, che oggi si voteranno dal Senato, danno 82 milioni.

Quindi c'è, rispetto al 1890-91, un miglioramento di 36 milioni, e rispetto al 1889-90, un miglioramento di 57 milioni.

Queste cifre, di cui si rallegrava con giusta compiacenza il relatore del Senato, mi paiono tali da dover contribuire al rinvigorismento del nostro credito pubblico, il quale si rinforza in ragione diretta in cui si diminuisce lo indebitarsi del paese per costruzioni ferroviarie. E quando pensiamo che queste cifre per la legge

presentata dal Governo alla Camera dei deputati diminuirà nell'esercizio 1892-93, e non eccederà i 50 milioni, ed è lecito anche sperare che starà sotto ai 50 milioni, si vede che il miglioramento rispetto alle costruzioni ferroviarie diviene progressivo e contribuisce a consolidare sempre più il nostro bilancio, che si consolida anche pel fatto che nel 1891-92 vi sono soltanto 3,600,000 lire di pensioni fuori bilancio, e che nel 1892-93 tutte le spese per pensioni saranno registrate nel bilancio.

Dunque anche per questo titolo la compagine del bilancio italiano si rinsalda.

Siamo dunque sulla buona via, quando ci atteniamo alla formola: a nuove spese, nuove entrate e le leghiamo insieme.

La fortuna del bilancio italiano è così assicurata, tranne il caso che nuove delusioni ci attendessero nell'estimazione delle entrate; ma un uomo così esperto come il relatore del bilancio riconoscerà che l'estimazione di quest'anno è fatta con giusta severità e di poco ci può ingannare, tranne eventi straordinari.

Io ho avuto l'onore di dimostrarlo altre volte al Senato ragionando di finanza, quindi senza intonare inni di speranza, ed esagerare la situazione della nostra finanza con tinte di ottimismo soverchio e artificiale, non meno compromettenti di quelle del pessimismo, possiamo trarne questa conclusione che la situazione è alquanto migliorata e che per conseguenza sono notevolmente bugiarde tutte le voci contrarie che si fanno correre, dai nemici del credito italiano (*Bene*).

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. L'onorevole ministro mentre ha usate parole molto lusinghiere a mio riguardo, delle quali lo ringrazio, per quanto sappia di non meritarme; mi ha domandato una spiegazione ed ha voluto anche che io esprimessi l'opinione che mi sono fatta delle probabilità successive del suo piano finanziario.

Quanto a queste risposte occorre distinguere bene quello che riguarda l'assestamento del bilancio corrente da quello che riguarda il bilancio avvenire.

Io ho notato nella relazione effettivamente che di fronte all'assestamento del bilancio cor-

rente il nuovo progetto di bilancio dà nella parte effettiva un miglioramento di quasi 60 milioni.

A questo punto ho notato però che dopo l'assestamento approvato dal Senato ci sono stati aumenti di spese per circa sei milioni, e non ho notato le entrate che sono potute venire nè le nuove economie, perchè non le conoscevo. Ora però, aggiungo che se ci sono questi sei milioni di aumento, ciò vorrà dire che tutto al più i 60,000,000 di miglioramento diventeranno 54,000,000.

Ma io ho voluto far notare al Senato che quando poi si guarda e si fa confronto dei veri risultati ormai comprovati del consuntivo del 1889-90 col bilancio avvenire, il miglioramento rimane sempre degli stessi 80,000,000 qualunque si sia questa piccola differenza in più o in meno nell'assestamento del bilancio corrente.

E questo mi pare un fatto veramente eminente, il quale onora il Ministero attuale e specialmente l'onorevole ministro del Tesoro, che cioè si sia, in due esercizi, potuto arrivare a dare la fondata speranza di un miglioramento di 80,000,000. Il Senato sa che io più volte da questo posto ho combattuto l'idea di nuove imposte, ora questi dati mi persuadono che aveva ragione, perchè non so vedere una nuova imposta che avesse potuto dare un miglioramento di 80,000,000 da due anni a questa parte.

Su questo punto quindi è chiaro che se l'onorevole ministro riesce a mantenere la spesa del bilancio nei limiti proposti, egli avrà ottenuto un sostanziale progresso nella nostra condizione finanziaria.

Una questione che mi fa l'onor. ministro è se io porto opinione che l'entrata sia valutata in modo da non dare delusioni.

Ebbene io confesso che nel pochissimo tempo che c'è stato per esaminare e studiare le diverse parti di questo bilancio, mi sono fatto l'opinione che le entrate sono valutate con molta prudenza e proprio stabilite in modo che tutto fa credere che si potranno realizzare.

C'è una cosa sola che io non ho neppure notata nella relazione, ma giacchè qui si parla davanti al paese bisogna dir tutto.

Vi sono cinque milioni che spariscono dalla ricchezza mobile per effetto della legge recentemente votata sul giuoco del lotto. Si sono abolite le ritenute della ricchezza mobile sulle

vincite al lotto, ciò che importerà circa cinque milioni. Ma ci si è riparato, ed io credo in misura sufficiente per coprire la perdita.

Ho voluto notare questo punto per dimostrare all'onor. ministro e al Senato che malgrado il breve tempo non abbiamo mancato di analizzare sino in fondo questo bilancio.

Quanto dunque all'entrate effettive ordinarie e straordinarie nessun dubbio per noi che la previsione sia tale da poter fondatamente sperare di vederla realizzare e che cessi l'inconveniente a cui siamo andati incontro per due o tre esercizi di trovare le entrate del consuntivo di 20, di 25 o 30 milioni al disotto della previsione. Veniamo alle spese.

Le previsioni di spesa messe a confronto coll'entrata dell'esercizio 1891-92 danno un avanzo di 5 milioni, il quale avanzo di 5 milioni salirà a 10 se si verificano quegli aumenti di entrata che io ho notato nella relazione, essere nell'animo del ministro di ottenere.

Questi dieci milioni, naturalmente, per una parte contribuiranno a coprire il disavanzo dei capitali, e ci sarà sempre il vantaggio di non peggiorare le condizioni del bilancio.

Ora su questo punto delle spese non bisogna dissimulare niente.

Per l'addietro è pur troppo successo sempre che fatto un bilancio, sono venute poi delle leggi di maggiori spese fuori di bilancio; e spese tali da non poter presentare altro mezzo per sopperirvi che l'aumento del debito fluttuante.

Questo è il punto a proposito del quale io prendo atto con molta soddisfazione delle dichiarazioni che ha fatto or ora l'onor. ministro. Egli ha detto che quando si tratta di nuove spese fuori bilancio egli non le presenterà senza presentare nello stesso tempo, e collegate alla stessa sorte, proposte di entrate che coprano codeste nuove spese, di modo che il pareggio sia conservato intatto.

È questo un punto della massima importanza perchè così si abbandona il sistema di fare un bilancio per poi presentare leggi di spesa fuori bilancio che ne mutano i risultati con peggioramenti gravissimi.

Ci siamo trovati ad avere un bilancio con un milione di avanzo e poi lo abbiamo visto arrivare a 74 milioni di disavanzo, ed è un fatto recente. Ora questo pericolo, mi pare, che noi

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

possiamo contare che sia escluso affatto dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che io non dubito saranno rigorosamente mantenute.

E stando così le cose, non esito a dichiarare che da lungo tempo, da questo banco a cui mi trovo, non avevo visto un bilancio così soddisfacente come quello che ci viene oggi presentato, ed interpretando i sentimenti del Senato concludo che questa Assemblea concorrerà cordialmente ad aiutare il Governo a raggiungere lo scopo che si prefigge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Le mie idee col commento del senatore Digny acquistano maggiore autorità, e lo ringrazio delle sottili indagini che egli ha fatto sulla ricchezza mobile dipendente dall'ultima legge sul lotto.

Assicuro che il mio collega delle finanze non ha fatto quell'operazione senza una meditata e savia astuzia. In questa consolidazione si procede per arrotondamento in modo da ricavarne un utile maggiore, senza togliere il fatale allettamento al giuoco, e con questa operazione si prevede una maggiore entrata sulla quale facciamo assegnamento appunto per metterla di fronte alle nuove spese, delle quali ho parlato.

Con questa avvertenza rinnovo i miei vivi ringraziamenti al relatore del Senato, assicurandolo che dei suoi preziosi consigli il Governo farà tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale, e si procede a quella dei capitoli, dei quali do lettura.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE:

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	5,726,772 »
2	Proventi dei beni del demanio pubblico	1,152,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	950,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	2,940,500 »
5	Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari	1,471,990 »
6	Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,769,500 »
7	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	246,389 15
8	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro.	50,000 »
9	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	325,104 97
10	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula	60,800,000 »
11	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	9,983,000 »
12	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	200,000 »
13	Prodotti lordi del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto di esercizio della rete Adriatica)	192,000 »
14	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi d'esercizio	20,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	86,827,856 12

	<i>Riporto</i>	86,827,856 42
15	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	19,500 »
		86,847,356 12
	Contributi.	
	<i>Imposte dirette.</i>	
16	Imposta sui fondi rustici	106,342,000 »
17	Imposta sui fabbricati	83,000,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	236,269,273 68
		425,611,273 68
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
19	Tasse di successione	37,300,000 »
20	Tasse di manomorta	6,400,000 »
21	Tasse di registro	63,700,000 »
22	Tasse di bollo	73,300,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	9,890,550 »
24	Tasse ipotecarie	6,000,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	6,400,000 »
		202,990,550 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.</i>	
26	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	18,300,000 »

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.

27	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	750,000 »
----	--	-----------

Tasse di consumo.

28	Tasse di fabbricazione e di vendita	31,000,000 »
----	---	--------------

29	Dogane e diritti marittimi	245,000,000 »
----	--------------------------------------	---------------

30	Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	60,200,000 »
----	--	--------------

31	Dazio di consumo della città di Napoli	5,898,610 08
----	--	--------------

32	Dazio di consumo della città di Roma	3,879,710 »
----	--	-------------

33	Tabacchi	193,000,000 »
----	--------------------	---------------

34	Sali	63,500,000 »
----	----------------	--------------

602,478,320 08

Tasse diverse.

35	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	2,000 »
----	---	---------

36	Lotto e tassa sulle tombole	76,200,000 »
----	---------------------------------------	--------------

76,202,000 »

Proventi di servizi pubblici.

37	Poste	48,500,000 »
----	-----------------	--------------

38	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	13,600,000 »
----	--	--------------

39	Telegrammi governativi	2,000,000 »
----	----------------------------------	-------------

40	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	9,910,000 »
----	---	-------------

Da riportarsi 74,010,000 »

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	74,010,000 »
41	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	2,250,000 »
42	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	350,000 »
43	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica	121,500 »
44	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	1,000,000 »
45	Proventi delle carceri	7,115,000 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	62,000 »
47	Proventi eventuali delle zecche	600,696 90
48	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	169,500 »
49	Diritti dovuti per il servizio araldico (R. decreti 11 dicembre 1887, n. 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69)	10,000 »
50	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	20,000 »
		85,708,696 90
Rimborsi e concorsi nelle spese.		
51	Contributo di diversi per spese telegrafiche	650,000 »
52	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc.	800,000 »
53	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla cassa depositi e prestiti per pensioni nuove	4,875,000 »
54	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	19,509,641 98
55	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto	100,000 »
56	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980)	354,017 20
<i>Da riportarsi</i>		26,288,659 18

	<i>Riparto</i>	26,288,659 18
57	Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	<i>per memoria</i>
58	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	1,052,662 50
59	Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto di comuni e di provincie per costruzioni ferroviarie (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	<i>per memoria</i>
60	Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930)	7,100,700 »
61	Ricupero delle spese di commissione e di cambio per il servizio delle obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	43,536 85
62	Ricupero dai comuni e dalle provincie delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto	<i>per memoria</i>
63	Ricupero dalle casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per loro conto	<i>per memoria</i>
64	Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a)	8,000 »
65	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (Art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006)	110,750 »
66	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.	400,000 »
67	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo	1,700,000 »
		36,704,308 53

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

Entrate diverse.

68	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	2,500,000 »
69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	690,240 »
70	Proventi e recuperazioni di portafoglio	1,154,000 »
71	Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegallera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880)	<i>per memoria.</i>
72	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,400,000 »
73	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	1,286,000 »
		8,030,240 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

74	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	13,148,889 79
75	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	14,945,038 25
76	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	5,461 46
77	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora lasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	4,340,000 »
78	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti, di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	2,273,578 29
	<i>Da riportarsi</i>	34,712,967 79

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	34,712,967 79
79	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	660,000 »
80	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni nuove	42,543,000 »
81	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisponderci al comune ed alle spese di riscossione	11,351,389 92
82	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisponderci al comune ed alle spese di riscossione	15,120,290 »
		<hr/>
		104,387,647 71
		<hr/>

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

83	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	4,492,022 47
84	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	463,900 »
85	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280	116,100 »
86	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	500,000 »
87	Contributi ferroviari riguardanti le linee concesse in costruzione alle società (legge 20 luglio 1888, n. 5550)	2,437,156 86
88	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	322,930 »
89	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,676,527 22
90	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia	<i>per memoria</i>
91	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione	590,000 »
92	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
		10,600,636 55

Entrate diverse.

93	Ricavo per alienazioni di navi	<i>per memoria</i>
94	Compartecipazione dello Stato agli utili realizzati dagli istituti di emissione sulle eccedenze ordinarie della circolazione	700,000 »
95	Utile riservato allo Stato nell'eccedenza della circolazione consentita alla Banca nazionale nel Regno per soccorso alla crisi edilizia	300,000 »
96	Prodotto dell'amministrazione dei beni pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	700,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

1,700,000 »

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

97	Vendita di beni immobili	2,213,000 »
98	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita)	1,619,244 »
99	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	5,500,000 »
100	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici	700,000 »
101	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	13,840 »
102	Prodotto dell'alienazione della rendita venuta in proprietà del tesoro per effetto della legge 7 aprile 1889, n. 6000 per i provvedimenti relativi alla Cassa pensioni civili e militari	<i>per memoria</i>

10,076,084 »

Riscossione di crediti.

103	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,000,000 »
104	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere	63,125 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,063,125 »

	<i>Riporto</i>	3,063,125 »
105	Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemanati delle confraternite romane	1,637,764 »
106	Ricupero dell'anticipazione sul contributo dello Stato nelle spese per le opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980)	<i>per memoria</i>
107	Riscossione di crediti diversi	503,187 89
		<hr/> 5,204,076 89 <hr/>
	Accensione di debiti.	
108	Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791	2,857,000 »
118 bis	Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	2,500,000 »
109	Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	8,000,000 »
110	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	110,000 »
111	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	120,000 »
112	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali	700,000 »
113	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682)	2,300,000 »
		<hr/> 16,587,000 » <hr/>
	Ricuperi diversi.	
114	Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>

CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

115	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048	1,028,628 40
116	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato	81,916,185 52
117	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto da emettersi per le quote di concorso e di anticipazione da parte dei comuni e delle provincie	<i>per memoria</i>
118	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto da emettersi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali	<i>per memoria</i>
119	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	<i>per memoria</i>
		<hr/> 82,944,813 92 <hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato	86,847,356 12
Contributi { Imposte dirette	425,611,273 68
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze	202,990,550 »
Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	18,300,000 »
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	750,000 »
Tasse di consumo	602,478,320 08
Tasse diverse	76,202,000 »
Proventi di servizi pubblici	85,708,696 90
Rimborsi e concorsi nelle spese	36,704,308 53
Entrate diverse	8,030,240 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima	1,543,622,745 31
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	104,387,647 71
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — <i>Entrata ordinaria</i>	1,648,010,393 02
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese	10,600,636 55
Entrate diverse	1,700,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima	12,300,636 55
<hr/>	

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni	10,076,084 »
Riscossione di crediti	5,204,076 89
Accensione di debiti	16,587,000 »
Ricuperi diversi	<i>per memoria</i>
<hr/>	
TOTALE della categoria seconda	31,867,160 89
<hr/>	

CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	82,944,813 92
<hr/>	

TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	127,112,611 36
<hr/>	

INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,775,123,004 38
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	1,555,923,381 86
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . .	31,867,160 89
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria).	82,944,813 92
Totale dell'entrata reale . . .	1,670,735,356 67
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	104,387,647 71
Totale generale	1,775,123,004 38

Ora si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1892 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sulle tasse degli affari.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dell'art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione.

Il Governo è pure autorizzato a mantenere in

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891.

deposito alla Banca Nazionale del Regno ed agli altri Istituti di emissione buoni del Tesoro, per la somma di L. 68,183,152 24, per l'anticipazione da essi fatta al Tesoro della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della società della Regia cointeressata dei tabacchi.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,555,923,381 86
Spesa	»	1,550,391,896 22
Avanzo effettivo	L.	<u>5,531,485 64</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	31,867,160 89
Spesa	»	43,217,772 59
Eccedenza di spesa	L.	<u>11,350,611 70</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	82,944,813 92
Spesa	»	82,944,813 92
	L.	<u>»</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	104,387,647 71
Spesa	»	104,387,647 71
	L.	<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,775,123,004 38
Spesa	»	1,780,942,130 44
Differenza passiva	L.	<u>5,819,126 06</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91:

Votanti	88
Favorevoli	84
Contrari	3
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali:

Votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa:

Votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico:

Votanti	87
Favorevoli	75
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Diciotto progetti di legge per approvazione di eccedenza d'impegni.

(Unica coppia di urne):

Votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1891

Rinvio, senza osservazioni, alla votazione segreta dei due progetti di legge composti di un solo articolo: Estensione della sovrimposta di due decimi alla tassa sulla circolazione dei biglietti (N. 109). Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con legge 14 agosto 1870, N. 5317, (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Estensione della sovrimposta di due decimi sulla circolazione dei biglietti.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

La sovrimposta di due decimi, stabilita dall'art. 77 del testo unico di legge sulle tasse di bollo approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2077, è estesa alla tassa annuale dell'1 per cento imposta dall'art. 25 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 sulla circolazione dei biglietti, o titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, degli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con legge 14 agosto 1870, n. 5810.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il tempo concesso per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con la legge del 14 agosto 1870, n. 5810, s'intende determinato in 25 anni, decorrenti dal giorno in cui la legge stessa ebbe vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio ad altra epoca della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la discussione del progetto di legge intitolato:

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io pregherei il Senato di voler differire la discussione di questo disegno di legge, che non ha carattere di urgenza e può essere suscettivo di miglioramenti e di emendamenti per parte del Governo, traendo consiglio dai suggerimenti che nella stessa relazione sono indicati.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. L'Ufficio centrale ed il suo relatore sono a disposizione del Senato come è loro dovere, tanto più per questo progetto di legge che venne presentato per iniziativa del Governo, per primo al Senato, cosa della quale il Senato gli è molto grato. Ma appunto perciò l'Ufficio centrale è disposto a differire la legge a novembre, massime che non essendo più aperto l'altro ramo del Parlamento una votazione che si facesse ora, non avrebbe il suo riscontro e la legge non potrebbe essere perfetta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor ministro del Tesoro propone che il disegno di legge segnato al n. 4 dell'ordine del giorno sulla Corte dei conti, sia tolto dall'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Esaurito così l'ordine del giorno d'oggi, leggo quello per domani.

I. Discussione del seguente progetto di legge:

Proroga della facoltà di emissione di biglietti di banca e disposizioni preliminari del riordinamento della circolazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92;

Estensione della sovrimposta di due decimi alla tassa sulla circolazione dei biglietti

Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con la legge 14 agosto 1870, n. 5810.

La seduta è sciolta (ore 5 e 25 pom.).

